



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 2765 del 06/09/2018

OGGETTO: Procedura riservata per l'affidamento in convenzione a cooperativa sociale di tipo "b" del servizio di traslochi finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la Zona di Massa e Carrara. Determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29, primo comma del D.Lgs n. 50/2016 inerente la sessione relativa all'apertura delle offerte tecniche per riscontro della documentazione contenuta. CIG 71496058AF.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
UOC Coordinamento Amministrativo Professionale Territoriale ed Alta Integrazione
101 Zona Distretto Apuane
101 Zona Distretto Lunigiana

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Procedura riservata per l'affidamento in convenzione a cooperativa sociale di tipo "b" del servizio di traslochi finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la Zona di Massa e Carrara. Determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29, primo comma del D.Lgs n. 50/2016 inerente la sessione relativa all'apertura delle offerte tecniche per riscontro della documentazione contenuta. CIG 71496058AF.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n.28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell' assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- Il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- La determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU OO interne allo stesso Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso che:

- con Decreto n. 2967 del 28/08/2017 del Direttore U.O.C. “Acquisizione servizi socio-sanitari” è stato disposto l'avvio della procedura di gara riservata per l'affidamento in convenzione a cooperativa sociale di tipo “b” del servizio di traslochi finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la Zona di Massa e Carrara;
- l'appalto sopra indicato è previsto in un unico lotto per un importo complessivo a base di gara **I.V.A. esclusa** pari a € **189.337,50** comprensivo dell'opzione di proroga non superiore a n. 3 mesi;
- la durata dell'affidamento è stabilita in n. 24 (ventiquattro) mesi per tutti i servizi indicati nel bando di gara ed alla scadenza del contratto è prevista la facoltà per la stazione appaltante di disporre una proroga nelle more della scelta del nuovo contraente, per un periodo non superiore a 3 mesi;
- il bando di gara è stato avviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana attraverso la Libreria Concessionaria IPZS S.r.l. Milano e pubblicato in data 4/09/2017;
- la documentazione di gara è stata pubblicata sul sistema telematico START in data 1/09/2017;
- il disciplinare di gara prevedeva che per partecipare all'appalto, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 10.10.2017**, gli operatori economici interessati si dovessero identificare sul Sistema Telematico accessibile all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/> ed inserire la documentazione richiesta dal disciplinare stesso;

- tramite la piattaforma START nel disciplinare di gara era prevista per il giorno **11.10.2017 ore 10.00** l'apertura in seduta pubblica, presso la sede dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari, P.O Livorno, Viale Alfieri 36, 57124 Livorno, delle offerte elettroniche relative alla documentazione amministrativa;

Richiamati:

- l'art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

- l'art. 76 comma 3, del D.lgs n. 50/2016. ai sensi del quale contestualmente alla pubblicazione di cui all'art. 29, è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili gli atti;

- l'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs 104/2014 come inserito dall'art. 204 comma 1 lett b) del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale il provvedimento che determina l' esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali deve essere impugnato entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:

- che nel termine perentorio stabilito per la presentazione dell'offerta sono pervenute le buste telematiche dei concorrenti di seguito indicati:

- 1) Cristoforo società cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in Pontassieve - Via Lisbona n° 23 e con C.F. e P.IVA 05206930488,
- 2) R.T.I. “L’Intreccio Società Cooperativa Sociale con sede legale in Massa – Via dei Limoni 2/A, C.F. e P.IVA 00608960456” (capofila mandataria)/Coop. Soc. La Foglia del Te S.c.a.r.l. con sede legale in Carrara - Via Stabbio n° 1, C.F.91009440453 Part. IVA 00615520459 (mandante),
- 3) MA.RIS. Coop Sociale, con sede legale in Santo Stefano di Magra (SP) – Via Bolano 16, C.F. e P.IVA 00973310113,

- che nella prima seduta pubblica di gara svoltasi a partire dalle ore 10,00 del giorno 11/10/2017, il seggio di gara composto dal RUP Dr. Franco Bensa e da n. 3 (tre) testimoni, alla presenza di un delegato del legale rappresentante della Società “La Foglia del Te” sopra citata, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente (verbale n. 1);

- che in una seconda seduta pubblica svoltasi in data 16/10/2017 è stato verificato dal seggio di gara in merito al requisito economico-finanziario richiesto negli atti di gara relativo all'importo annuale medio dei servizi analoghi svolti nel triennio 2014-2016 non inferiore al 60% di € 102.663,00 riguardante la Soc. Coop. Ma.Ris. nell'ambito delle dichiarazioni del relativo DGUE e che tale verifica ha avuto esito positivo per quanto riguarda il suddetto requisito (verbale n. 1 bis);

- che a seguito della verifica della presenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici il RUP di gara, con verbale nella stessa data, ha proposto l'ammissione degli operatori economici sopra indicati;

- con Decreto dirigenziale n. 3533 del 19/10/2017 il Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Servizi Socio sanitari procedeva all'approvazione dei verbale n. 1 e n. 1 bis riguardanti l'apertura delle buste amministrative e all'ammissione alla fase successiva in coerenza con le risultanze istruttorie trascritte a verbale;

- con Decreto dirigenziale n. 1815 del 7/06/2018 il Direttore dell'U.O.C. “Acquisizione servizi socio-sanitari” nominava la Commissione Giudicatrice relative al procedimento di gara sopra citato composta dai seguenti membri:

- Claudio Gabrielli Presidente
- Michela Tozzi Componente

-Umberto Del Sarto Componente
- Franco Bensa Segretario

- con lettera prot. n. 125126 del 31/07/2018 inviata per pec, sono state avviate le ditte partecipanti alla gara in merito all'apertura della documentazione tecnica per la verifica della documentazione presentata ai fini della regolarità formale;

Visto il Verbale n. 2 del 02/08/2018 di apertura dell'offerta tecnica in cui si rileva la regolarità formale della documentazione presentata e la conseguente ammissibilità alla fase di valutazione della suddetta offerta dei concorrenti "Cristoforo società cooperativa sociale ONLUS e R.T.I. "L'Intreccio Società Cooperativa Sociale/Coop. Soc. La Foglia del Te S.c.a.r.l." alla successiva valutazione dei progetti in una o più sedute riservate;

Considerato che:

- con lo stesso verbale viene invece rilevato che l'offerta tecnica presentata dal concorrente MARIS risulta priva della sottoscrizione digitale.
- la circostanza è stata evidenziata nel corso delle operazioni di gara con la precisazione che la stessa determina, sulla base di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, l'esclusione del concorrente dalla procedura;
- il richiamo alla lex specialis di gara è sufficiente per disporre quindi l'esclusione del concorrente dalla procedura.

Dato atto dei successivi approfondimenti sulla questione;

Vista in proposito la sentenza del TAR Bolzano n. 301 del 30/10/2017;

Considerato che:

- il richiamo al contesto normativo e giurisprudenziale precedente all'avvento dell'amministrazione digitale e delle procedure telematiche di evidenza pubblica giunge alla conclusione che la sottoscrizione di un atto negoziale costituisce elemento essenziale di validità finalizzata alla genesi di un rapporto giuridico contrattuale e ciò, anche in assenza di una espressa comminatoria di esclusione da parte della lex specialis (Consiglio di Stato sez V n. 5547/2008, Consiglio di Stato sez IV n. 1832/2010, Consiglio di Stato sez V n. 528/2011, Consiglio di Stato n. 2317/2012);
- a livello normativo, la previsione di cui all'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs n. 163/2006 come introdotto dall'art. 4, comma 2, lett.d) del D.l 13/05/2011 n. 70 come convertito in L 12/07/2011 n. 106, determinava l'esclusione dalla gara nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta "per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali" escludendo in radice l'operatività del soccorso istruttorio;
- il sopravvenuto art. 83, comma 9, del D Lgs n. 50/2016 come modificato dal decreto correttivo n. 26/2017, "pur operando una sostanziale dequalificazione delle irregolarità escluse dalla possibilità di sanatoria, ha lasciato invariata la portata invalidante del difetto di sottoscrizione di offerta" e "La mancata riproduzione della citazione esemplificativa del difetto di sottoscrizione, come causa paradigmatica di invalidità insanabile dell'offerta, non ha modificato l'essenza di detta irregolarità, la quale si configura come essenziale in quanto attinente ad un elemento costitutivo dell'offerta, la cui assenza mantiene, quindi, intatta la sua portata ostativa alla possibilità di postuma regolarizzazione";

Rilevato infatti che:

- la prevalente giurisprudenza conclude che "la sottoscrizione dell'offerta, sia tecnica, sia, soprattutto, economica, si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento essendo finalizzata a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore ai contenuti della manifestazione di volontà in esso contenuta(in aggiunta alle precedenti, da ultimo, Consiglio di Stato n. 3042/2017)

- di conseguenza “la mancanza della sottoscrizione inficia, pertanto, irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara (in tal senso anche Consiglio di Stato sez IV n. 1425/2015 e sez V n. 1195/2015)”;
- Assunto quindi che la sicurezza della provenienza dell’offerta non possa prescindere dalla sottoscrizione del documento che incorpora tale manifestazione di volontà in quanto è con la stessa che l’impresa partecipante si vincola all’offerta ed assume le conseguenti responsabilità;

Rilevato inoltre che:

- pure in considerazione dei rimedi disciplinati dall’art. 83 comma 9 del D.lgs n. 50/2016 e la sua ispirazione finalizzata al favor participationis lo stesso debba comunque essere declinato con i principi della par condicio, dell’immodificabilità dell’offerta e della perentorietà dei termini di presentazione;
- l’ammissione del soccorso istruttorio a carenze afferenti ad elementi formali rende ancora più netta la distinzione tra integrazione e mera regolarizzazione documentale dovendosi considerare inibito il ricorso all’integrazione (TAR Lazio Roma sez II bis n. 5186/2017 e TAR Emilia Romagna Bologna sez II n. 345/2017)
- Ravvisati quindi nella facoltà di integrazione dell’offerta presentata originariamente priva di firma digitale la possibilità di “ un’ingiustificata remissione in termini, introducendo un’arbitraria deroga al termine perentorio fissato per la partecipazione e la valida trasmissione delle offerte”
- Riscontrato quindi nella mancata sottoscrizione dell’offerta l’assenza di una dichiarazione di volontà avente valore negoziale e precisamente di proposta irrevocabile ex art. 1329 del codice civile, e non di una dichiarazione di scienza riferita a dati e situazioni riferite alla capacità tecnica ed economica dell’offerente;
- Che non ha carattere rilevante la circostanza dell’invio dell’offerta nell’ambito della documentazione pervenuta sulla piattaforma telematica essendo alla fattispecie applicabile l’orientamento della giurisprudenza, riferito al sistema previgente di svolgimento della gara su cartaceo, tale da negare la possibilità di risalire all’identità dell’offerente anche quando la proposta di sottoscrizione sia contenuta in busta sigillata con i lembi regolarmente controfirmati (Consiglio di Stato sez V n. 528/2011);

Ritenuto quindi:

- di approvare il verbale n. 2 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 02/08/2018 depositato agli atti d’ufficio riguardante l’apertura della documentazione amministrativa per il riscontro della documentazione contenuta all’interno della busta tecnica con operazioni fatte tramite la piattaforma telematica START;
- di procedere ad accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive per i concorrenti:
 - Cristoforo società cooperativa sociale ONLUS
 - R.T.I. “L’Intreccio Società Cooperativa Sociale/Coop. Soc. La Foglia del Te S.c.a.r.l.”
 alla successiva valutazione in una o più sedute riservate;
- di procedere all’esclusione per le ragioni sopra riportate del concorrente Soc. Coop. Ma.ris.;
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate in merito alla pubblicazione del presente provvedimento.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per la necessità di dare seguito immediato alle decisioni e alle comunicazioni;

Preso atto che gli atti di gara in oggetto sono acquisiti presso gli uffici dell’UOC Acquisizione Servizi Socio- Sanitari dell’Azienda USL Nord Ovest in Livorno;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell’UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,

- 1) l'approvazione del verbale n. 2 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 2/08/2018 relativo all'affidamento in convenzione a cooperativa sociale di tipo "b" del servizio di traslochi finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la Zona di Massa e Carrara - CIG 71496058AF;
- 2) l'ammissione alle fasi successive, in coerenza con le risultanze istruttorie, trascritte a verbale, dei seguenti operatori concorrenti:
 - Cristoforo società cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in Pontassieve - Via Lisbona n° 23 e con C.F. e P.IVA 05206930488,
 - R.T.I. - L'Intreccio Società Cooperativa Sociale con sede legale in Massa – Via dei Limoni 2/A, C.F. e P.IVA 00608960456 (capofila mandataria)/Coop. Soc. La Foglia del Te S.c.a.r.l. con sede legale in Carrara - Via Stabbio n° 1, C.F.91009440453 Part. IVA 00615520459 (mandante),
 - l'esclusione dalle fasi successive, in coerenza con le risultanze istruttorie, trascritte a verbale, del concorrente MA.RIS. Coop Sociale, con sede legale in Santo Stefano di Magra (SP) – Via Bolano 16, C.F. e P.IVA 00973310113;
- 3) di disporre la presente pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Azienda USL Nord Ovest nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e contratti;
- 4) di procedere all'avviso ai concorrenti, attraverso PEC, del presente provvedimento, entro il termine di due giorni dall'adozione del presente provvedimento, ai fini della presentazione di eventuale ricorso al TAR Toscana entro il termine dei successivi 30 giorni;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza come dettagliatamente motivato in narrativa;
- 6) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
- 7) di dare incarico all'UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
- 8) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;
- 9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BENSA FRANCO

CODICE FISCALE: IT:BNSFNC56P10G912F

DATA FIRMA: 06/09/2018 10:50:18

IMPRONTA: 37613461643761396334616563616361383934633430653236316235656463663635633536613236